

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Conseguenze - Superamento - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate dall'art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), del d.lgs. n. 251 del 2007; tale attenuazione dell'onere probatorio non esclude, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità, per il giudice di merito, di operare ulteriori accertamenti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22196 del 03/08/2021  
(Rv. 662038 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2697

**Corte**

**Cassazione**

**22196**

**2021**